

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1958

(3^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari » (59) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri) e « Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione » (171) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 25, 27, 28
ANGELINI, <i>relatore</i>	26, 28
BARBARESCHI	28
BOCCASSI	28
FIORE	26, 27
PALUMBO Giuseppina	28
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	27

« Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas » (170) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	28, 29
VARALDO, <i>relatore</i>	29

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Boccassi, De Bosio, De

Unterrichter, Fiore, Mancino, Moltisanti, Giuseppina Palumbo, Pecoraro, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Varaldo e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bitossi e Di Grazia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Ristori e Caroli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Storchi.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari » (59), e del disegno di legge: « Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione » (171)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri:

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)3^a SEDUTA (27 novembre 1958)

« Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari », e del disegno di legge presentato dal Governo: « Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

ANGELINI, *relatore*. In base alle leggi in vigore, i lavoratori hanno diritto agli assegni familiari per il coniuge e per i genitori a carico, quando i redditi di questi familiari — siano redditi derivanti da trattamento di pensione, o da lavoro, o da capitale — non superino lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore, o lire 15.000 per i due genitori. Il disegno di legge n. 59, d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri — in considerazione degli aumenti apportati recentemente alle pensioni in genere ed a quelle della Previdenza sociale in particolare — propone che i limiti dei redditi provenienti da pensione siano elevati a lire 18.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore, e a lire 22.000 mensili per i due genitori.

Il disegno di legge n. 171 d'iniziativa governativa, partendo dagli stessi presupposti, propone esplicitamente di tornare a discriminare i redditi di pensione da quelli di altra provenienza, e — mentre lascia immutati per questi ultimi i limiti attualmente vigenti di lire 10.000 e di lire 15.000 — invece, per i redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione propone di fissare nuovi limiti determinati in lire 13.000 per il coniuge od un genitore, e in lire 18.000 per i due genitori.

La decorrenza è prevista, nei due disegni di legge, dal 1° gennaio 1958, poichè entrambi i provvedimenti intendono evitare che il miglioramento delle pensioni — che ha avuto effetto da tale data — possa produrre un danno economico alle categorie prese in esame; e poichè l'aumento percentuale delle

pensioni si è verificato in misura maggiore per quelle dell'I.N.P.S. (in media, 22,5 per cento) pare a me che i limiti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione dovrebbero essere elevati nella stessa misura, per cui, mentre si potrebbe accettare il massimale di lire 13.000 per il coniuge od un genitore a carico, occorrerebbe elevare a lire 19.000 il limite per i due genitori.

Le cifre superiori, che troviamo nella proposta del senatore Fiore, non hanno, a mio avviso, plausibili giustificazioni. Il disegno di legge è stato presentato appunto in conseguenza dell'aumento delle pensioni della Previdenza sociale e per evitare che questo aumento influisse negativamente sulla corresponsione degli assegni familiari.

Per quanto si riferisce invece ai limiti dei redditi d'altra natura, di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 652 (sostitutiva degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 relativo agli assegni familiari) la proposta di lasciarli immutati nelle misure vigenti trova la sua giustificazione nel fatto che l'accertamento dei redditi patrimoniali è generalmente più basso del reale, mentre i redditi di pensione sono sempre individuati nella loro vera misura.

Per tali considerazioni prego la Commissione di approvare il disegno di legge d'iniziativa governativa, con l'elevazione del massimale per i due genitori da 18 a 19 mila lire mensili.

FIORE. I motivi ispiratori del disegno di legge da me presentato sono gli stessi che hanno indotto il Governo a presentare il suo. La questione fu posta durante la discussione generale che si ebbe, prima al Senato e poi alla Camera, sulla legge 20 febbraio 1958, n. 55, relativa all'aumento delle pensioni dell'I.N.P.S.; già allora avevamo rilevato che molti pensionati sarebbero stati danneggiati da quella legge, poichè avrebbero bensì ottenuto un aumento, ma tale aumento non avrebbe coperto la perdita che avrebbero dovuta subire per la mancata corresponsione degli assegni familiari.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)3^a SEDUTA (27 novembre 1958)

Si deve procedere, pertanto, all'adeguamento dei massimali.

Per quanto riguarda la decorrenza, tanto il disegno di legge governativo quanto il mio propongono la data del 1° gennaio 1958, per mantenere la medesima decorrenza degli adeguamenti delle pensioni; su questo punto, pertanto, non esistono divergenze fra i due provvedimenti.

Si tratta ora di vedere quali sono state le ragioni che hanno ispirato me a proporre di fissare i limiti di reddito nella misura di lire 18.000 per il coniuge o un genitore e di lire 22.000 per i due genitori, e quali sono state le ragioni che hanno ispirato il Governo a proporre invece rispettivamente lire 13.000 e 18.000.

A quanto pare, i motivi che hanno determinato il Governo nella sua proposta sono quelli esposti dal relatore. Si è detto: poichè le pensioni sono state aumentate, in media, del 22,5 per cento, occorre adeguare a tale percentuale anche l'aumento dei limiti di reddito ai fini della corresponsione degli assegni familiari.

Ora, è vero che gli aumenti sono stati del 22,5 per cento, ma per quali pensioni? Certo non per i minimi di pensione, poichè i minimi sono passati da lire 3.500 a lire 6.500, e da lire 5.000 a lire 9.500; si è avuto cioè un aumento dell'85 per cento circa per gli uni e del 90 per cento circa per gli altri.

Non è giusto, perciò, dire che dobbiamo limitarci al 22,5 per cento; e il mio ragionamento è tanto vero che il relatore, quasi si fosse accorto di una dimenticanza da parte di coloro che hanno redatto il disegno di legge governativo, ha parlato di 19.000 lire mensili, anzichè 18.000, per i due genitori. Non so in base a quale calcolo egli sia arrivato a questa cifra; però è certo che essa rappresenta la somma di due pensioni minime di lire 9.500 ciascuna. Per due genitori a carico, i quali percepiscano due pensioni di questa entità, il figlio non potrebbe più, secondo la proposta governativa, fruire degli assegni familiari.

Io credo che le cifre contenute nel disegno di legge governativo debbano essere modificate, ma al di là dei limiti proposti dal relatore.

Infatti, in precedenza il legislatore si è sempre informato al principio di non prendere in considerazione soltanto i minimi di pensione: in tal caso, fino ad ora si sarebbero potuti mantenere fermi i vecchi massimali che, essendo di lire 7.000 e 12.000, venivano a coprire abbondantemente i minimi delle pensioni.

Invece, i massimali furono ritoccati fin dal 1955 e portati a lire 10 e 15 mila lire rispettivamente, perchè il legislatore ha inteso comprendere nel beneficio non soltanto i pensionati della previdenza sociale che fruivano dei trattamenti minimi, ma anche coloro che, al di sopra dei minimi, avevano pensioni relativamente basse, tanto che per vivere dovevano essere a carico dei figli.

Se vogliamo adottare lo stesso criterio, dobbiamo adottarlo proporzionalmente, tenendo conto anche delle proporzioni d'aumento dei minimi, e non solo dell'aumento medio calcolato nel 22,5 per cento. Ricordate che su circa 3 milioni e 400 mila pensionati della previdenza sociale, che si prevede arriveranno a circa 4 milioni alla fine del 1958, oltre due milioni fruiscono dei minimi.

Per questi motivi abbiamo proposto i nuovi limiti nelle misure di 18.000 e 22.000 lire mensili. Prego quindi la Commissione di voler prendere in considerazione la particolare situazione dei pensionati della Previdenza sociale, e di voler approvare il disegno di legge da noi presentato.

PRESIDENTE. Non ho capito bene la ragione dell'aumento a diciottomila lire mensili per il caso del coniuge o di un solo genitore.

FIORE. Il limite di tredicimila lire non è sufficiente.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I due disegni di legge si basano su analoghi principi generali. Il Governo, nel fissare le proprie cifre, si è attenuto al criterio dell'aumento medio calcolato nel 22,5. Tuttavia lo emendamento proposto del senatore Angelini potrà essere preso in esame dal Ministero.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)3^a SEDUTA (27 novembre 1958)

PALUMBO GIUSEPPINA. Per non danneggiare i pensionati che fruivano, in passato, di questi assegni, ed in base ai principi ai quali ha fatto riferimento il senatore Fiore, il senatore Boccassi ed io proponiamo di fissare i limiti in lire 15.000 per il coniuge o per un solo genitore, e in 20.000 per i due genitori.

BOCCASSI. Mi pare che il senatore Fiore abbia illustrato chiaramente i motivi per cui il nostro gruppo desidera che siano elevati i massimali contenuti nel provvedimento governativo. Le cifre proposte dal Governo non sanano la situazione di tutte le famiglie che godevano degli assegni prima della legge n. 55 del 1958. Questa è la ragione per cui ora proponiamo di elevare i limiti nelle misure enunciate dalla senatrice Palumbo.

ANGELINI, relatore. Dalla discussione è risultato che siamo tutti d'accordo nel proposito di evitare che, con l'aumento delle pensioni della Previdenza sociale, si crei una situazione per cui chi prima godeva degli assegni familiari si trovi a non averne più diritto.

In realtà, col disegno di legge governativo, integrato dall'emendamento da me proposto, nessuna delle persone che prima godeva degli assegni familiari viene a perderli; e poiché il presupposto del disegno di legge è quello di non far perdere gli assegni familiari precedentemente goduti, mi pare che possiamo ritenerci perfettamente tranquilli.

D'altra parte temo che, portando i limiti fino alle cifre richieste dal senatore Fiore, si avrebbero degli inconvenienti nel settore dell'assistenza sanitaria, in cui gli assegni familiari costituiscono la base per stabilire il diritto alle prestazioni per i congiunti.

Per queste considerazioni, prego ancora una volta la Commissione di voler approvare il disegno di legge d'iniziativa governativa, con la modifica da me proposta.

BARBARESCI. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un fatto che, a mio parere, può indurlo a modificare il suo

ragionamento, in ciò che concerne il massimale non per una sola persona, bensì per i due genitori.

Esistono casi in cui il complesso del reddito non è dato da due pensioni di uguale entità, ma è dato da due pensioni assai diverse, l'una al di sopra del minimo, l'altra al minimo. Per effetto dell'ultima legge, troveremo un aumento superiore per colui o colei che riceve il minimo; e la somma delle due pensioni, mentre prima dell'emanazione di tale legge non superava la cifra di 15.000 lire, oggi supera le 19.000 lire mensili.

Consideriamo, come esempio, il caso di un pensionato che ricevesse, prima della legge n. 55, lire 10.000 di pensione, mentre la moglie percepiva il minimo di 5.000 lire. In base alla nuova legge, la prima pensione è stata aumentata a lire 12.225, mentre la pensione minima è stata portata a lire 9.500: la somma complessiva è di lire 21.725, e non rientra nel limite delle 19.000 lire proposto dal relatore.

Vorrei che la Commissione tenesse conto di questi casi.

PRESIDENTE. La nostra maggiore preoccupazione deve essere quella di fare un provvedimento che veramente raggiunga lo scopo che si prefigge; pertanto, penso che valga la pena di soprassedere all'approvazione di questi disegni di legge, rinviandola alla prossima seduta.

Nel frattempo, prego il relatore e il rappresentante del Governo di esaminare accuratamente i dati relativi a tutti i casi che possano verificarsi.

Il seguito di questa discussione è pertanto rinviato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas » (170)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione delle pensioni maturate an-

10° COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

3ª SEDUTA (27 novembre 1958)

teriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A R A L D O , *relatore*. Nel corso della passata legislatura noi approvammo la legge 1° luglio 1955, n. 638, che riordinava le pensioni dei dipendenti delle aziende private del gas, ed istituiva un nuovo Fondo di previdenza per questa categoria.

Il 27 settembre 1957 è stato concluso un accordo fra l'Associazione nazionale degli industriali del gas e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, al fine di aumentare le pensioni di importo meno elevato, che erano maturate entro il 31 dicembre 1951.

Il disegno di legge al nostro esame non fa che tradurre in norme legislative l'accordo intervenuto fra le parti.

Gli aumenti sono di diversa entità, a seconda dell'epoca di maturazione delle varie pensioni, e la misura di tali aumenti è specificata nell'articolo 1 del disegno di legge, mentre l'articolo 2 stabilisce che le pensioni maggiorate non dovranno comunque superare le 33.000 lire mensili.

L'articolo 8 della legge 1° luglio 1955, n. 638, disponeva che l'Istituto nazionale della previdenza sociale compilasse il bilancio tecnico del Fondo, il quale bilancio, sottoposto all'esame del Comitato amministrativo del Fondo stesso, permettesse di giudicare sulla proporzione delle aliquote da versarsi per le pensioni. La prima presentazione di questo bilancio tecnico doveva avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 638; poichè tale presentazione non è avvenuta, l'articolo 3 del provvedimento al nostro esame concede la proroga di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1958, della seguente misura percentuale:

20 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

16 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

12 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.

La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1° luglio 1955, n. 638.

La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946 è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(È approvato).

Art. 2.

Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.

Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo di previdenza e di esso è tenuto conto nel bilan-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

3ª SEDUTA (27 novembre 1958)

cio tecnico di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 1º luglio 1955, n. 638.

Il termine di due anni di cui al comma medesimo è riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari